




# Città di ARESE

Città Metropolitana di Milano

*Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree soggette a servitù di uso pubblico mediante strutture di ricarica dei veicoli elettrici*



*IL SINDACO  
( Michela Palestra )*

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20dicembre2018

**INDICE**

**PARTE I..... 3**

**DISPOSIZIONI GENERALI ..... 3**

ART. 1 FINALITÀ..... 3

ART. 2 OGGETTO ..... 3

ART. 3 CARATTERE DELLA CONCESSIONE ..... 3

ART. 4 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA CONCESSORIA ..... 4

ART. 5 RICHIESTE DI CONCESSIONE ..... 4

ART. 6 ISTRUTTORIA..... 4

ART. 7 DIRITTI D’ISTRUTTORIA..... 5

**PARTE II ..... 6**

**STRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI..... 6**

ART. 8 DEFINIZIONE ..... 6

ART. 9 FINALITÀ..... 6

ART. 10 CARATTERISTICHE ..... 6

ART. 11 PRESCRIZIONI..... 7

ART. 12 PUBBLICITÀ..... 8

ART. 13 MANUTENZIONE..... 8

ART. 14 RIMOZIONE E SANZIONI..... 8

ART. 15 DECADENZA..... 8

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI ..... 9

**ALLEGATI..... 10**

**MODULO RICHIESTA DI OCCUPAZIONE PER INSTALLAZIONE STRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI..... 11**

**DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA..... 13**

**SCHEMA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO, SPAZIO O AREE SOGGETTE A SERVITU’ DI USO PUBBLICO MEDIANTE STRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI..... 14**

**ALLEGATO PLANIMETRICO..... 29**

**PARTE I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 Finalità**

1. Il presente Regolamento è uno strumento volto a fornire criteri formali e funzionali affinché le strutture di ricarica dei veicoli elettrici su area pubblica siano realizzate per lo scopo a cui sono preposte e costituiscano un servizio al cittadino che operi la scelta della mobilità elettrica.
2. Il presente Regolamento si propone di ridurre i tempi di rilascio dell'autorizzazione attraverso uno snellimento dell'iter procedurale grazie all'individuazione delle caratteristiche dei manufatti concedibili.
3. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quanto previsto in materia di riscossione del canone TOSAP e del Canone Concessorio non ricognitorio ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i..

**Art. 2 Oggetto**

1. Sono soggette al presente Regolamento le richieste di Concessione per la installazione ed esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici che prevedano che tale fornitura avvenga su suolo pubblico.
2. Il soggetto proponente l'istanza di Concessione per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici è il titolare dell'atto di concessione che ne deriva.
3. Le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica degli autoveicoli elettrici, ai sensi dell'art. 17 sexies della Legge 7.8.2012 n. 134, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

**Art. 3 Carattere della Concessione**

1. Le concessioni per strutture di ricarica dei veicoli elettrici comportano occupazione permanente di suolo pubblico.
2. Per tutto quanto attiene tariffa, procedimento e oneri derivanti dalla concessione del suolo pubblico per l'installazione della struttura di ricarica con apposito provvedimento, si rinvia all'apposito Regolamento TOSAP approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19.2.1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento per l'applicazione dei canoni patrimoniali non ricognitori approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18.4.2016 e successive modificazioni ed integrazioni
3. Il testo della concessione viene definito dal presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.

**Art. 4 Definizione della procedura concessoria**

1. La procedura oggetto del presente regolamento è finalizzata al rilascio della concessione di suolo pubblico per installazione e esercizio delle strutture per la distribuzione di energia elettrica per la ricarica dei veicoli con motori ad alimentazione elettrica o ibridi.
2. Il rilascio della Concessione Suolo Pubblico per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici avviene attraverso unica procedura di Conferenza dei Servizi a carattere istruttorio ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii realizzata - per gli aspetti tecnici e pianificatori - dall'Area Territorio e Sviluppo.

**Art. 5 Richieste di concessione**

1. La installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici sono consentiti solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione.
2. La domanda va presentata al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
3. La domanda va redatta con modulo di "Richiesta occupazione lunga durata di suolo pubblico" disponibile sul sito e presso gli uffici competenti in marca da bollo e deve contenere, pena la sua improcedibilità tutti i dati ivi richiesti.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti amministrativi e tecnico progettuali ritenuti necessari dall'Area cui compete l'istruttoria tecnica (Area Territorio e Sviluppo), la cui definizione nel numero e nei contenuti è indicata in ambito della modulistica "Allegati" per le Occupazioni di Spazio Pubblico con Strutture di ricarica dei veicoli elettrici.

**Art. 6 Istruttoria**

1. Pervenuta la domanda di concessione per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici presso l'ufficio competente, il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura di istruttoria. L'avvio del procedimento è pertanto contestuale alla presentazione della domanda.
2. Il Settore Lavori Pubblici acquisisce la documentazione tecnica da Aree ed Enti competenti al rilascio delle certificazioni, dei pareri e la documentazione eventualmente già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici e li fa convergere in un verbale di Conferenza dei Servizi istruttoria che dovrà essere posto alla base del provvedimento concessorio.
3. In caso di più domande di concessione aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di protocollazione della istanza, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. In caso di evidente impossibilità di applicare il metodo suddetto, quale criterio di massima imparzialità, si utilizzerà il sorteggio.
4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 art. 14 bis in giorni 30 (trenta) decorrenti dalla indizione della Conferenza dei Servizi Istruttoria quale effettivo avvio del procedimento tecnico istruttorio. In caso di interventi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 il termine temporale si amplia a giorni 90 (novanta) così come previsto dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i..

5. Qualora l'ufficio evidenzi esigenze istruttorie finalizzate al rilascio della concessione il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

### **Art. 7 Diritti d'istruttoria**

1. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta, anche in caso di successiva rinuncia alla concessione, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, definite per un importo pari ad € 50,00: detto importo sarà passibile di adeguamento annualmente.

**PARTE II**

**STRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI**

**Art. 8 Definizione**

1. La struttura di ricarica si compone di:

**Soprasuolo**

- a. Una colonnina di ricarica avente un basamento che possieda una superficie che non superi 0.50 mq.;
- b. Almeno due stalli di sosta ad essa dedicati e finalizzati alla sola sosta per la ricarica del veicolo elettrico.

**Sottosuolo**

- c. Una infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli elettrici che si colleghino alla struttura di ricarica.

**Art. 9 Finalità**

1. La struttura di ricarica per veicoli elettrici assolve una finalità di servizio fornito al pubblico senza limitazioni di utenza in quanto realizzato attraverso l'occupazione di una porzione di suolo pubblico.

**Art. 10 Caratteristiche**

1. Le infrastrutture concesse dovranno essere frutto di scelte tecnologiche che derivino da standard approvati a livello internazionale a garanzia della sicurezza e della corretta funzionalità nell'utilizzo delle medesime da parte dell'utenza su area pubblica.

2. Nel merito degli aspetti tecnici della infrastruttura, proposta con progetto finalizzato alla concessione, risulterà rilevante la compresenza di differenti modalità di ricarica attraverso una dotazione di connettori standardizzati compatibili con la ricarica lenta – per la quale verrà definito un regime specifico di gestione della sosta – e con la ricarica veloce, sempre su standard consolidati, consentendo così al maggior numero di utilizzatori l'accesso al servizio di ricarica elettrica. La colonnina dovrà possedere come dotazione minima la connessione di ricarica con modalità lenta cui potrà essere associata quella veloce o rapida in corrente alternata AC o extra rapida in corrente continua DC.

3. A garanzia della sicurezza della ricarica su area pubblica, non saranno ammesse altre tipologie di connessione che, non standardizzate sotto l'aspetto della sicurezza e prevenzione dei rischi da

---

elettrocuzione, non corrispondano alle attuali modalità autorizzate dalla norma nazionale ed internazionale.

4. Uno degli aspetti di maggior attenzione nel merito delle scelte tecnologiche - oltre ovviamente agli aspetti tecnici funzionali degli impianti di ricarica dei veicoli elettrici su area pubblica - è l'alta interoperabilità dell'infrastruttura a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza del servizio, in tal modo aperto a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati.

### **Art. 11 Prescrizioni**

1. Viene richiesta un'attenta analisi progettuale finalizzata alla ottimizzazione dell'infrastruttura che massimizzi l'uso fatto dello spazio pubblico concesso.

2. Lo spazio occupato dalla struttura di ricarica su marciapiede non potrà comunque superare una superficie pari a 0.50 mq. A questo sarà collegata una superficie pari a mq 20 per un numero minimo di due stalli di sosta in carreggiata finalizzata alla ricarica.

3. Negli ambiti di sosta che sulla base delle risultanze del Piano Particolareggiato del Centro, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 27.10.2016, sono stati rilevati tassi di occupazione superiori all'80% in sede di istruttoria da parte della Conferenza dei Servizi potrà essere negata, limitata e/o ridotta la concessione di spazi da destinare alla ricarica ed ai connessi stalli di sosta.

4. Nelle aree di sosta pertinenti all'impianto, ogni due stalli riservati all'impianto, il titolare della concessione dovrà, in particolare, installare anche un'ideale segnaletica verticale sulla base delle prescrizioni del Comando delle Polizia Locale e nel rispetto del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento.

5. Ai fini della determinazione dei canoni TOSAP e del Canone non ricognitorio, per le aree ricomprese nell'allegata tavole nella zona "B", si assume la sola superficie occupata dalla struttura di ricarica, mentre per le aree ricomprese nella zona "A", la superficie soggetta a detti tributi è quella derivante dalla somma dell'area occupata dagli impianti e degli stalli di sosta assegnati.

6. Nelle aree dei "Nuclei di antica formazione", anche non sottoposte a vincolo della Soprintendenza, saranno ammissibili solo strutture di ricarica aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro del contesto in cui si propone l'installazione in coerenza con quanto previsto dal "Piano del Colore e delle Soluzioni Architettoniche del Centro Storico".

7. Nelle more di una specifica pianificazione, le proposte di installazione delle strutture di ricarica dovranno tenere conto della presenza di altre strutture con medesima funzione entro un raggio di 500 mt..

8. In caso di presenza di una struttura già insistente entro un raggio di 500 mt, la concessione non potrà essere rilasciata salvo motivata e provata esigenza di installazione da dimostrarsi con relazione a supporto.

9. Per le aree soggette ad uso pubblico la richiesta dovrà essere presentata dalla proprietà o da un soggetto che attesti e documenti di avere un idoneo titolo ai sensi di legge sull'area oggetto dell'istanza.

**Art. 12 Pubblicità**

1. È consentita la pubblicità, previa autorizzazione del competente Settore, con il nome del proponente e/o del distributore l'energia o altro sui lati liberi della struttura di ricarica e con una dimensione contenuta e proporzionata.

**Art. 13 Manutenzione**

1. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a. di fornire l'evidenza all'Amministrazione concedente dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- b. di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
- c. di mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica elettrica dei veicoli elettrici posta su area pubblica oggetto della concessione all'esercizio dell'attività di fornitura corrispondente.

2. Nell'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari connessi alla concessione per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti specifici.

**Art. 14 Rimozione e sanzioni**

1. Il Comune, con atto motivato del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto a rimuovere il manufatto fuori terra e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione procederà a norma di legge.

**Art. 15 Decadenza**

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a. la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di strutture di ricarica per veicoli elettrici in area pubblica o delle condizioni, delle modalità, degli obblighi previsti in ambito del provvedimento di concessione, commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
- b. l'uso improprio della struttura o l'esercizio dell'attività in contrasto con le norme vigenti;

c. il puntuale rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 13 “Manutenzioni”;

d. salvo diversa previsione contenuta in ambito del provvedimento di rilascio della concessione all’avvio dell’attività di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici, il mancato avvio dell’attività senza giustificato motivo nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione per occupazione di suolo pubblico.

### **Art. 16 Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell’Art. 17 septies della L. 134/2012.

# ALLEGATI

---



*Disciplina del diritto ad occupare il suolo pubblico mediante strutture di ricarica dei veicoli elettrici*

- di assumersi l'obbligo, con oneri e spese a proprio carico, della manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, dell'area e della segnaletica per il periodo di valenza dell'autorizzazione;
- di assumersi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa verso terzi, considerando terza anche l'Amministrazione comunale, manlevando quest'ultima da ogni richiesta risarcitoria per danni occorsi a persone e cose imputabile allo stato di manutenzione inadeguata del manufatto e dell'area concessa in utilizzo;
- di impegnarsi a sostituire immediatamente il manufatto in caso di suo degrado o non idoneità all'uso e al rifacimento della segnaletica orizzontale e/o verticale in caso di suo deperimento e, ciò, anche su invito dell'Amministrazione comunale;
- di impegnarsi a lasciare libero il suolo ogni qualvolta l'Amministrazione e/o gli Enti erogatori di servizi debbano intervenire con lavori sia programmati che di pronto intervento. Inoltre dichiara la disponibilità ad assumersi totalmente le spese della rimozione e l'assunzione dei costi di rimozione nel caso in cui, per gli interventi sopra citati, l'Amministrazione o un Ente erogatore di servizi siano costretti a rimuovere in prima persona le strutture;
- di impegnarsi a lasciare libero il suolo nei casi di revoca e/o decadenza della concessione previsti dal Regolamento che regola il diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passo mediante strutture di ricarica veicoli elettrici.

Data \_\_\_\_\_

Firma del richiedente \_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente nel caso di invio per posta certificata)*

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Titolare del trattamento: Comune di ARESE Responsabile del trattamento: Il Responsabile Area

**La domanda, in marca da bollo, può essere presentata presso:**

Ufficio Protocollo, Piano rialzato del Palazzo Municipale, Via Roma 2, ARESE

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 ed il martedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,30

**OPPURE**

tramite PEC a: [protocollo@cert.comune.arese.mi.it](mailto:protocollo@cert.comune.arese.mi.it)

**Documenti da allegare all'istanza**

Copia del documento d'identità del richiedente (sempre)

**NUOVA INSTALLAZIONE - MODIFICA - SUBENTRO CON MODIFICA**

- n° 3 copie degli elaborati di progetto firmato e timbrato da tecnico abilitato costituito da:
  - Relazione tecnica;
  - Schemi impiantistici della rete di alimentazione;
  - Planimetrie su diversa scala di approfondimento dell'area interessata dal progetto relative a: stato di fatto, stato di progetto, eventuali planimetrie e sezioni di dettaglio tecnico costruttivo;
  - Planimetria di inquadramento del contesto in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di fatto;
  - Planimetria di inquadramento dell'intervento in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di progetto;
  - Planimetrie di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 comprensive di stato di fatto, stato di progetto ed eventuale raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;
  - Planimetrie e sezioni esecutive tipiche e/o di dettaglio in scala 1:10 rappresentanti le opere necessarie alla realizzazione del progetto presentato;
  - Specifiche tecnico funzionali dell'impianto.
  
- 4 fotografie a colori (formato minimo cm18x24) illustranti due foto la struttura di ricarica e due l'area di sosta antistante riprese da diverse angolazioni datate e firmate
  
- Documentazione che comprovi l'evidenza da parte di un distributore di energia elettrica circa l'effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli elettrici in ambito del contesto proposto;
  
- Documentazione che documenti ed attesti, nel caso di aree ad uso pubblico, la disponibilità dell'area (titolo di proprietà, atto di assenso espresso nelle forma di legge da parte della proprietà, ecc.);
  
- atto che comprovi il diritto a subentrare nella concessione.

**Tutti gli elaborati ed i documenti a corredo dell'istanza dovranno esseri firmati da un tecnico abilitato oltre che dal richiedente. Nel caso di invio della documentazione a mezzo Pec la documentazione dovrà essere firmata digitalmente.**

**SUBENTRO ALLA PARI**

- 4 fotografie a colori (formato minimo cm18x24) illustranti due foto la struttura di ricarica e due l'area di sosta antistante riprese da diverse angolazioni datate e firmate sul retro dal richiedente;
  
- auto-dichiarazione attestante che il subentro è fatto nell'identica occupazione preesistente già autorizzata;
  
- atto che comprovi il diritto a subentrare nella concessione.

---

**SCHEMA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO, SPAZIO O AREE  
SOGGETTE A SERVITU' DI USO PUBBLICO MEDIANTE STRUTTURE DI  
RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI**

**TRA**

"**COMUNE DI ARESE**" con sede in Arese, via Roma n. 2, Codice Fiscale 03366130155, in seguito denominato anche "COMUNE", rappresentato dal signor .... , nella sua veste di Responsabile ... e come tale in rappresentanza del suddetto COMUNE, munito degli occorrenti poteri ai sensi degli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché in forza del Decreto Sindacale n. .. del ....., emesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 decimo comma del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato in copia conforme sotto la lettera "..."

**E**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via/P.zza \_\_\_\_\_, n. \_\_ codice fiscale e partita iva \_\_\_\_\_, che qui interviene nella persona di \_\_\_\_\_ Responsabile di \_\_\_\_\_ in virtù della procura del \_\_\_\_\_ repertorio \_\_\_\_\_ raccolta n. \_\_, \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_, allegato in copia conforme sotto la lettera "...", in seguito denominato "Operatore";

**PREMESSO**

- che il COMUNE dispone di aree pubbliche e di aree assoggettate all'uso pubblico destinate alle viabilità ed alla sosta di autoveicoli;
- che il Comune si è dotato di specifico "Regolamento diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree soggette a servitù di uso pubblico mediante strutture di ricarica dei veicoli elettrici", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, che contiene la disciplina delle concessioni oggetto del presente atto;
- che la mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il "Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- che in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- che il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- che la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

- che il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- che il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- che la proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- che l'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- che la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- che la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati Membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- che l'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- che in data \_\_\_\_\_ ns. prot. \_\_\_\_ l'Operatore ha presentato al COMUNE la richiesta per l'autorizzazione ad occupare suolo e/o spazio pubblico in \_\_\_\_\_ per (la posa) \_\_\_\_\_ di strutture di ricarica dei veicoli elettrici (stazione di ricarica);
- la Conferenza dei Servizi costituita ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ si è espressa (favorevolmente/con prescrizioni) \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- che l'Operatore, ha documentato l'effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli elettrici in ambito al contesto proposto;
- che Il Responsabile dell'Area/Settore .... del Comune di Arese, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte sua e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal paragrafo \_\_ del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione \_\_\_\_\_" del Comune di Arese, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_ e che sono state rispettate le prescrizioni stabilite dal CODICE DI COMPORTAMENTO approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 19/6/2014;

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il COMUNE e \_\_\_\_\_ convengono e stipulano quanto segue.

### **ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI**

1. Le premesse e gli allegati si intendono qui interamente richiamati e fanno parte integrante e sostanziale del presente Concessione.

---

**Art. 2 - OGGETTO**

1. Con la sottoscrizione del presente Concessione, il COMUNE concede all'Operatore in uso l'area meglio individuata nell'allegata planimetria, posta nella Zona (A/B) del tavola allegata al Regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. \_\_\_/\_\_\_, per un superficie complessiva di mq. \_\_\_ di cui:
  - mq. \_\_\_\_\_ da occupare per la struttura di ricarica,
  - mq. \_\_\_\_\_ da destinare alla sosta dei veicoli in ricarica,per la posa e l'esercizio le struttura di ricarica dei veicoli elettrici e le aree concesse in uso (stazione di ricarica), secondo i termini e le condizioni stabilite dalla presente Concessione.
2. La concessione del comma 1 potrà avvenire in conformità al progetto presentato dall'Operatore ed esaminato nella Conferenza dei Servizi del \_\_\_\_\_ nel rispetto della finalità primaria alla quale le infrastrutture sono destinate, che deve essere in ogni tempo mantenuta e garantita.
3. Ogni singolo intervento di posa effettuato dall'Operatore, a propria cura e spese, direttamente o a mezzo di personale e/o imprese dallo stesso incaricate - dovrà essere preventivamente autorizzato dal COMUNE sulla base di schemi progettuali di dettaglio definiti dall'Operatore e, se ritenuto necessario dal COMUNE, rilevati anche attraverso sopralluoghi congiunti volti a verificarne l'idoneità.
4. Il COMUNE garantisce che le aree messe a disposizione dell'Operatore *sono libere da vincoli fatto salvo \_\_\_\_\_ oppure sono aree soggette a servitù di uso pubblico per cui l'Operatore ha precedentemente acquisito il diritto di utilizzo dell'area da parte della proprietà giusto (atto, contratto, ecc) \_\_\_\_\_*.

**ART. 3 - AUTORIZZAZIONI**

1. L'Operatore, ai fini dell'utilizzo delle Infrastrutture del COMUNE ai sensi del presente Concessione, ha presentato in data \_\_\_\_\_ al COMUNE una specifica istanza, allegando la documentazione progettuale dell'intervento di realizzazione/manutenzione che intende realizzare.
2. Resta inteso che l'Operatore solleva da ogni responsabilità amministrativa, civile e/o penale il COMUNE per la realizzazione e gestione di tali impianti.

**Art. 4 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE**

1. Le Parti escludono che le infrastrutture concesse in uso ai sensi del presente Concessione possano essere utilizzate dall'Operatore per un uso diverso rispetto a quello previsto dalla Concessione stessa.
2. l'Operatore si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- a) progettare le “Aree dedicate”, composte dalla struttura di ricarica e dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio;
  - b) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione;
  - c) provvedere alla installazione degli impianti ed eseguire tutti i lavori, nessuno, escluso previsto nel progetto e /o richiesti al fine dell’esercizio dell’attività dalla Conferenza dei servizi, dagli Enti e/o Uffici competenti;
  - d) esercire e gestire le struttura di ricarica e le aree concesse in uso;
  - e) provvedere al collegamento delle struttura di ricarica con la rete elettrica pubblica;
  - f) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell’area dedicata all’interno del parcheggio, necessari per l’installazione della infrastruttura;
  - g) mantenere l’infrastruttura di ricarica e le aree di sosta connesse, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata della Concessione;
  - h) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
  - i) provvedere a tutte le attività di collaudo;
  - j) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle struttura di ricarica ;
  - k) rimuovere la stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune così come previsto dal Regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. \_\_\_/\_\_\_ e dalla presente concessione;
3. Qualora le Parti lo ritengano necessario, il COMUNE fornirà, ove possibile, all’Operatore, con proprio personale, il necessario supporto tecnico in fase realizzativa addebitando all’Operatore i costi sostenuti secondo quanto previsto nel successivo articolo 10.
  4. Ogni intervento struttura di ricarica per l’esercizio di quanto concesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, dovrà essere realizzato dall’Operatore a regola d’arte in conformità ai dettami delle norme imperative e delle regolamentazioni tecniche nel tempo vigenti; qualora intervengano norme che impongano diverse e/o ulteriori prescrizioni tecniche, l’Operatore si impegna a procedere, a propria cura e spese, al necessario adeguamento entro i termini di legge, a pena di decadenza della presente; ai predetti nuovi interventi di adeguamento si applica la disciplina del presente concessione.
  5. Dovrà essere posta massima attenzione a non interferire con reti tecnologiche pre-esistenti o predisposte adottando tecnologie che alterino il meno possibile lo stato delle aree comunali e salvaguardando, per quanto oggettivamente possibile, le ulteriori potenzialità d’impiego delle infrastrutture comunali.
  6. Ogni eventuale spesa o danno, connesso o derivante dall’installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo o adattamento o intervento sulla infrastruttura o sulla rete è a totale

carico dell'Operatore. Ogni attività e spesa per il ripristino del suolo, sottosuolo o soprassuolo dovuto all'attività dell'Operatore è a totale carico di quest'ultimo. In caso di interventi o modifiche alle infrastrutture in dipendenza di lavori pubblici, i conseguenti interventi di adeguamento degli impianti avverranno a cura e spese dell'Operatore stesso. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di uso di suolo pubblico e di sicurezza sul lavoro.

7. In caso di danni causati a terzi, a qualsiasi causa essi siano dovuti, durante o in dipendenza della esecuzione dei lavori e dei relativi depositi ed occupazioni da parte dell'Operatore in forza della presente, il COMUNE ne sarà interamente sollevato e tenuto indenne dall'Operatore rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.
8. La realizzazione della struttura di ricarica dovrà essere conforme al progetto presentato dall'Operatore ed esaminato nella Conferenza dei Servizi del \_\_\_\_\_.

#### **Art. 5- INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DELLA STAZIONE E RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE**

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti della stazione di ricarica realizzati dall'Operatore e delle aree in uso saranno effettuati a cura e spese di quest'ultimo.
2. Su richiesta del COMUNE, l'Operatore si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli eventuali lavori/interventi che si rendessero necessari – sia al momento della realizzazione della stazione di ricarica, sia nel corso del loro esercizio e manutenzione - per la salvaguardia della integrità e/o della piena funzionalità degli impianti del COMUNE o di Terzi aventi titolo concessorio dal Comune medesimo, sempre che a giudizio del COMUNE i lavori/interventi anzidetti si rendano necessari a causa della presenza degli impianti dell'Operatore.
3. L'inadempimento di quanto sopra e di quanto indicato nel precedente articolo 4 da parte dell'Operatore, comporterà la facoltà del COMUNE di pronunciare la decadenza della presente Concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 6 – SUBCONCESSIONE O CESSIONE DEL DIRITTO D'USO**

1. L'Operatore, in virtù degli obblighi imposti dalla normativa di settore vigente non potrà mettere a disposizione di altri Operatori gli impianti di sua proprietà posti sull'area concessa dal COMUNE, senza la preventiva autorizzazione del Comune e a condizione che ciò non comporti modifiche delle infrastrutture.
2. L'Operatore si impegna, pena la decadenza della presente Concessione, a richiedere preliminarmente detta autorizzazione al COMUNE e a rendere noti all'Operatore terzo i contenuti del presente Concessione.
3. Resta inteso che l'Operatore resta unico interlocutore e responsabile nei confronti del Comune.

**ART. 7 - INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE**

1. Il COMUNE si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di richiedere all'Operatore di intervenire sui propri impianti qualora questi o il loro esercizio dovesse risultare di pericolo, ostacolo, ovvero comportare oneri aggiuntivi, rispetto a quelli indicati in sede di progetto, per il COMUNE, nello svolgimento delle proprie attività.
2. In tal caso il COMUNE invierà all'Operatore richiesta scritta, indicando se trattasi di intervento:
  - a) Urgente: qualora legato ad un intervento straordinario non procrastinabile.
  - b) Programmabile: in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria procrastinabile.
3. In caso di intervento Urgente il COMUNE indicherà il termine entro il quale l'Operatore dovrà necessariamente intervenire.
4. In caso di intervento Programmabile le Parti si impegnano a concordare congiuntamente i termini di esecuzione delle operazioni che comunque dovranno essere eseguiti entro 90 giorni.
5. Nel caso di situazioni di immediato pericolo per la pubblica incolumità che possano pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone l'Operatore dovrà garantire un sistema di pronto intervento operativo 24 ore su 24 attivabile in modo autonomo e/o su segnalazione del Comune.
6. Il mancato rispetto dei termini di intervento comporterà la facoltà del COMUNE di dichiarare la decadenza della presente Concessione fatto salvo il risarcimento dei danni.

**ART. 8 - PERSONALE E NORME DI SICUREZZA**

1. L'Operatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni di legge, comprese quelle contenute nel D.Lgs. n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro.
2. L'Operatore si impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro.
3. L'Operatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto della Concessione per aver acquisito direttamente e/o ricevuto, dal COMUNE, tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione da adottarsi in relazione alle attività ed alle aree di volta in volta individuate rinunciando, sin d'ora, a qualsiasi indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere e responsabilità.

---

**Art. 9 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

1. L'Operatore si servirà dei beni del COMUNE con dovuta diligenza ai fini delle proprie attività, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti. L'Operatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'infrastruttura in oggetto.
2. L'Operatore si obbliga a sostenere tutte le spese ed oneri conseguenti ed inerenti alle attività di pulizia, di manutenzione, ordinaria e straordinaria, occorrenti per il corretto mantenimento e la gestione dell'infrastruttura concessa in uso, inclusi i successivi ampliamenti o adeguamenti in forza di normative sopravvenute.
3. L'Operatore si obbliga, inoltre, a proprie cura e spese, a predisporre e presentare le pratiche al fine dell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi necessari per l'attrezzamento della rete di cui al comma precedente, sollevando il COMUNE da qualsiasi responsabilità, oneri e quant'altro, derivanti da eventuali inadempienze ed omissioni.
4. Sono a carico dell'Operatore tutte le eventuali spese per gli oneri di occupazione del sottosuolo e per il rilascio di eventuali autorizzazioni o nulla osta.
5. L'Operatore, nello svolgimento delle proprie attività di esercizio e manutenzione della stazione di ricarica, risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati agli impianti e infrastrutture del COMUNE, manlevandolo da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata da terzi in conseguenza di detti danno o in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque connessi a dette attività, anche se l'installazione, l'esercizio e/o la manutenzione fossero effettuate da società incaricate.
6. Parimenti il COMUNE risponderà di qualsiasi danno venga arrecato agli impianti dell'Operatore, che dovesse essere arrecato durante gli interventi da parte del personale del COMUNE o di altro soggetto incaricato di pubblico servizio, fatto salvo l'evento dovuto a causa di forza maggiore o comunque non imputabile al COMUNE oppure a non corretta segnalazione dell'infrastruttura o idonea collaborazione dell'Operatore.
7. Inoltre, l'Operatore manleva il COMUNE da qualsiasi danno possa derivare a persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla propria attività e dal posizionamento, gestione e manutenzione degli impianti. L'eventuale presenza sul luogo del personale del COMUNE al momento del posizionamento, manutenzione e controllo dell'infrastruttura da parte dell'Operatore, non limita né riduce la responsabilità di quest'ultimo.

**ART. 10 - CORRISPETTIVI**

1. Per la concessione dell'area di cui al precedente articolo 2 del COMUNE, l'Operatore riconoscerà al COMUNE stesso:
  - a. annualmente, a far data dall'anno \_\_\_\_, entro i termini fissati dal Regolamento comunale, fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia, gli importi corrispondenti alla TOSAP, ovvero a norma dell'articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alla COSAP, e comunque, nel rispetto della legge, ogni altra imposta, comunque denominata, dovuta per la occupazione ed utilizzo del suolo e sottosuolo di aree pubbliche in forza di legge e di regolamento, sulla base delle tariffe e le modalità nel tempo vigenti nel COMUNE di Arese con riferimento alla superficie di mq. ---- . In sede di sottoscrizione è stata versata a titolo equitativo la somma dovuta in modo proporzionale ai mesi decorrenti dalla data del presente atto al 31.12 del corrente anno, pari ad €. ....;

- b. annualmente, a far data dall'anno \_\_\_\_\_, entro i termini fissati dal Regolamento comunale, fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia, gli importi corrispondenti ai Canoni patrimoniali non ricognitori sulla base delle tariffe e le modalità nel tempo vigenti nel COMUNE di Arese con riferimento alla superficie di mq. ---- . In sede di sottoscrizione è stata versata a titolo equitativo la somma dovuta in modo proporzionale ai mesi decorrenti dalla data del presente atto al 31.12 del corrente anno, pari ad €. ....;
2. L'Operatore si impegna, altresì, a riconoscere al COMUNE gli eventuali importi conseguenti le attività di supporto tecnico effettuate in fase realizzativa, nei termini di cui all'art. 4 del presente Concessione. Tali importi saranno calcolati in relazione al numero e alla durata degli interventi sulla base del costo medio lordo orario del personale che presterà la propria assistenza maggiorato del 30% per le spese generali. L'Operatore effettuerà il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta del COMUNE.

#### **Art. 11 - VERIFICHE**

1. Il COMUNE si riserva il diritto d'ispezionare il bene concesso o farlo visitare a terzi. L'Operatore, con preavviso scritto di almeno due giorni lavorativi, si rende disponibile all'assistenza nella fase della predetta ispezione.

#### **ART. 12 – CAUZIONE E GARANZIE**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, a norma dell'art. 54 del R.D. n. 827/1924, dalla data di sottoscrizione del medesimo l'Operatore ha consegnato al COMUNE, che accetta:
  - a. polizza cauzionale bancaria o assicurativa n. -----contratta con -----, per la durata del presente atto incrementata di ulteriori 6 (sei) mesi, dell'ammontare di Euro \_\_\_\_\_ (-----), pari all'importo stimato di un anno dei canoni di occupazione (TOSAP e Canoni non ricognitori) ed ai fini della garanzia degli interventi manutentivi e delle spese degli impianti, del pagamento dei canoni e dei contributi in trattazione e del mantenimento del soprasuolo;
  - b. polizza di assicurazione a garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi connessi alla presenza degli impianti sulle aree pubbliche ed al loro corretto stato di manutenzione e sicurezza n. \_\_\_\_- stipulata con ----- . - agenzia ----- , con un massimale assicurato di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zerozero) che tenga indenne il COMUNE, per tutta la durata della concessione, da tutti i rischi - anche nei confronti di pretese di terzi- derivanti dalla presenza di detti impianti e da eventuali carenze manutentive o gestionali degli stessi; eventuali franchigie o scoperti saranno a totale carico dell'Operatore.
2. Nel caso venissero riscontrati carenze o anomalie nelle aree pubbliche dovute alla presenza degli impianti in trattazione che possano pregiudicare il pubblico interesse, di ciò verrà data notizia dal COMUNE all'Operatore con richiesta di provvedere entro un termine congruo, e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica, a rimuovere, riparare o sostituire l'opera o la parte che risultasse in tale situazione. Nel caso di inadempienza l'Operatore autorizza sin d'ora il COMUNE a realizzare direttamente le opere di rimozione, riparazione

o sostituzione, previa escussione della suddetta cauzione (lettera a)) nel modo più ampio con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il COMUNE dovrà fare, fermo restando il loro integrale ristoro. Analogamente a quanto sopra si procederà nel caso in cui la mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria da parte dell'Operatore possa arrecare pregiudizio ad interessi pubblici. Nel caso di utilizzo da parte del COMUNE delle somme cauzionali le garanzie dovranno essere prontamente reintegrate e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal loro prelievo da parte del COMUNE: il mancato adempimento a tale reintegro costituirà causa di decadenza così come previsto dal seguente articolo 18.

3. Nel caso di mancato pagamento dei canoni e/o tributi e/o contributi di ciò verrà data notizia dal COMUNE all'Operatore con richiesta di provvedere entro un termine congruo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica, a pagare quanto richiesto dal COMUNE con gli interessi moratori oltre le maggiorazioni di legge. Nel caso di inadempienza dell'Operatore autorizza sin d'ora il COMUNE a procedere all'escussione della suddetta cauzione (lettera a.) nel modo più ampio con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per le somme dovute al COMUNE in forza di delle tariffe vigenti. Nel caso di utilizzo da parte del COMUNE delle somme cauzionali le garanzie dovranno essere prontamente reintegrate e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal loro prelievo da parte del COMUNE, il mancato adempimento a tale reintegro costituirà causa di decadenza della presente Concessione così come previsto dal seguente articolo 18.
4. In caso di anticipata cessazione della stazione di ricarica o in caso di uso improprio da parte dell'Operatore o di inadempimento da parte di quest'ultimo agli obblighi posti a suo carico col presente atto, la cauzione verrà incamerata dal Concedente, in tutto o in parte fino alla completa copertura dei costi di ripristino o di indennizzo, salve le eventuali superiori spese e danni. La cauzione che dovrà coprire l'intera vigenza contrattuale, verrà restituita all'Operatore non inadempiente decorsi 6 (sei) mesi dal momento della cessazione della presente concessione.

#### **ART. 13 – VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELL'INFRASTRUTTURA**

1. Il COMUNE ha diritto di verifica delle aree concesse in uso, attraverso propri tecnici e funzionari, o terzi all'uopo delegati, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo. Le ispezioni e gli accessi potranno avvenire alla presenza di un incaricato dell'Operatore il quale si obbliga a garantire la presenza di tali incaricati con il preavviso minimo di cui al precedente art. 11.

#### **Art. 14 - PROPRIETÀ DEI BENI**

1. Le Parti riconoscono che ogni opera realizzata dall'Operatore in virtù del presente Concessione, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico o su aree ad uso pubblico

costituiscono proprietà dell'Operatore stesso che ne è esclusivo titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali.

2. Fin da ora le Parti precisano e concordano che l'Operatore manterrà la proprietà di detti impianti anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d'uso concessole sulla scorta del presente Concessione, ovvero ancora qualora il presente Concessione si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto, a condizione che l'Operatore provveda alla loro corretta rimozione nei modi e termini fissati dal Comune; trascorso tale termine l'Operatore perderà ogni diritto circa la proprietà di detti impianti.

#### **Art. 15 - OBBLIGHI IN CASO DI SPOSTAMENTO**

1. L'Operatore si impegna a collaborare con il COMUNE e ad agevolare le relative attività, in caso si rendesse necessario per esigenze di interesse pubblico spostare le infrastrutture destinate alla stazione di ricarica.
2. Il COMUNE si impegna a fornire motivata comunicazione all'Operatore con almeno 90 giorni di preavviso.
3. L'Operatore provvederà, a propria cura e spese, allo spostamento dei propri impianti nei tempi e nei modi che le Parti concorderanno. Il COMUNE procederà allo spostamento delle proprie infrastrutture che, in sede definitiva, dovranno avere dimensioni opportune al ricollocamento degli impianti della stazione di ricarica..
4. Al fine di consentire al COMUNE di procedere gli interventi sulle proprie infrastrutture l'Operatore si impegna a segnalare la presenza della rete relativa agli impianti della stazione di ricarica alle eventuali ditte esecutrici dei lavori che ne facciano richiesta.
5. In caso di mancato spostamento da parte dell'Operatore degli impianti, il COMUNE procederà all'esecuzione di quanto necessario e i relativi costi saranno addebitati all'Operatore stesso.
6. Il mancato spostamento comporterà, inoltre, la facoltà per il COMUNE di dichiarare la decadenza della presente Concessione fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 16 – SANZIONI**

1. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia o nel caso di uso del bene difforme da quello determinato ai sensi della presente atto, o di accertata inadempienza agli obblighi contenuti nella presente Concessione, il COMUNE potrà diffidare l'Operatore ad adempiere agli obblighi o a far cessare l'uso difforme riscontrato, entro il termine che gli verrà assegnato. In caso del perdurare dell'inadempimento, il COMUNE si riserva di dichiarare la decadenza della presente concessione e rientrare nel pieno possesso delle aree date in concessione, procedere in danno dell'Operatore ai provvedimenti di rimozione degli impianti senza assumerne oneri di custodia, salvo il risarcimento del danno.

2. Le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica degli autoveicoli elettrici, ai sensi dell'art. 17 sexies della Legge 7.8.2012 n. 134, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II del T.U.E..
3. Salvo quanto indicato nel precedente comma, nel caso di non osservanza delle prescrizioni indicate nel presente atto e/o nella concessione si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo IV del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i..

#### **ART. 17 - DURATA**

1. La presente Concessione, valida ed efficace dal giorno della sua sottoscrizione, scadrà il \_\_\_\_\_ (otto anni dalla data di sottoscrizione).

#### **ART 18 - DECADENZA**

1. La presente Concessione decade, con effetti dal pervenire di specifica comunicazione all'Operatore mediante PEC o raccomandata a.r. , fatto salvo il risarcimento del danno, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente Concessione, anche nelle seguenti ipotesi:
  - a) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - b) il reiterato mancato pagamento dei canoni e/o dei tributi e/o dei contributi di cui al precedente articolo 10 (non meno di tre, anche non consecutivi, essendo autonomamente e singolarmente rilevante ogni ipotesi prevista alle lett. a) e b) del citato articolo 10, alle relative specifiche scadenze);
  - c) mancato ripristino delle manutenzioni e ripristini così come previsto dai precedenti articoli 7 e 12;
  - d) la persistente incuria degli impianti, o loro parti, oggetto della presente atto (non meno di un anno), salvo il caso di forza maggiore debitamente segnalato e documentato dall'Operatore ed esplicitamente accertato dal COMUNE;
  - e) quanto previsto dai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 21;
  - f) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del COMUNE;
  - g) utilizzo delle infrastrutture per scopi diversi rispetto all'oggetto della Concessione;
  - h) in caso di fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'Operatore;
  - i) qualora l'Operatore fosse destinatario di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate e previste dalla normativa pro tempore;
  - j) il ricorrere di una delle ipotesi definite dall'art. 80, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr..

**Art. 19 - CESSIONE**

1. L'Operatore non potrà trasferire il diritto derivante dal presente Concessione a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del COMUNE, pena la decadenza della presente Concessione.
2. Il presente Concessione continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione dell'Operatore o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.
3. In caso di cessione da parte della proprietà delle aree ad uso pubblico destinate alla stazione di ricarica a soggetti terzi, l'Operatore manterrà tutti i diritti acquisiti in virtù del presente Concessione e degli accordi specifici di utilizzo della stazione di ricarica, senza nulla dovere al subentrante, fatta salva ogni diversa pattuizione fra l'Operatore e le altre Parti private.

**Art. 20 - RISERVATEZZA**

1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in ragione dell'esecuzione del presente Concessione. A tal fine, ciascuna Parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell'altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all'impegno di riservatezza assunto.
2. E' comunque fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 43, comma 2, D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integr.

**Art. 21 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. La Sig.ra/il Sig. ...., la/il quale agisce in nome e per conto della Soc. ...., dichiara di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione \_\_\_\_\_" del Comune di Arese, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, ed attesta, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 8 del suddetto Piano, che tra il sottoscrittore della presente, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento dell'Operatore medesimo e gli amministratori ed i responsabili dell'Ente, sono insussistenti rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, o altri vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili a due anni precedenti alla data del presente atto. Inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, è fatto divieto all'Operatore, che si impegna in tal senso, di intraprendere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con gli Amministratori ed i Responsabili del Comune e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) dalla data del presente atto e per il biennio successivo alla cessazione della presente.
2. Le Parti danno atto che l'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determina la decadenza della Concessione.

**Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.
2. Titolare del trattamento è il Comune di Arese, in persona del sindaco pro tempore, il quale ha delegato il Responsabile \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, con decreto n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, tel. 02.935 27.1 - Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@comune.arese.mi.it.
4. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
5. I dati raccolti:
  - a) sono trattati da personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'ente;
  - b) potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico;
  - c) sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
  - d) possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
6. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento.
7. L'Operatore potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

8. L'Operatore potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
9. L'Operatore ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
10. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

### **ART. 23 - COMUNICAZIONI**

1. Le Comunicazioni tra le Parti devono avvenire esclusivamente tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
  - a) COMUNE di ARESE : protocollo@cert.comune.aresse.mi.it
  - b) \_\_\_\_\_: ..... @.....

### **Art. 24 - REGISTRAZIONE**

1. Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipula del presente atto sono a carico dell'Operatore, comprese le spese di registrazione.
2. Le incombenze relative alla registrazione saranno a carico dell'Operatore che dovrà far pervenire al COMUNE copia dell'atto registrato.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente atto si richiamano le norme del codice civile in materia.

### **Art. 25 - FORO COMPETENTE**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Concessione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

### **Art. 26 - ALLEGATO**

1. Costituisce parte integrante al presente atto l'allegata planimetria in scala \_\_\_\_\_ ove con colore rosso viene perimetrata l'area oggetto di concessione.

Redatto e sottoscritto in n \_\_\_\_\_ originali di cui n 1 per il COMUNE e n 1 per \_\_\_\_\_.

Arese lì \_\_\_\_\_

Comune di Arese \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile le parti dichiarano di avere letto, esaminato attentamente e riletto le premesse e le pattuizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 4 (obblighi dell'Operatore), 5 (interventi su infrastrutture della stazione e responsabilità dell'Operatore), 6 (sub concessione o concessione del diritto d'uso), 7 (Interventi sulle infrastrutture), 9 (Responsabilità delle Parti), 10 (corrispettivi), 11 (Verifiche), 12 (Cauzione e

*Disciplina del diritto ad occupare il suolo pubblico mediante strutture di ricarica dei veicoli elettrici*

---

garanzie), 13 (Vigilanza sul corretto uso dell'infrastruttura), 14 (Proprietà dei beni), 15 (Obblighi in caso di spostamento), 18 (decadenza), 19 (Cessione), 21 (Piano triennale di prevenzione della corruzione), 24 (Registrazione) e 25 (Foro competente) della presente concessione e, rimossa fin da ora ogni eccezione e/o riserva, di approvarne specificamente il contenuto.

Arese, lì \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Arese \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allegato planimetrico

